

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 17 febbraio 2010 in Roma

tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle r.s.a. DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA CISL, FISAC CGIL, SINFUB e UILCA

premessò che

- a) con D.M. 28 aprile 2000 n. 158 è stato istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito" (di seguito Fondo di Solidarietà), la cui durata – inizialmente fissata fino al 30 giugno 2010 – è stata prorogata, con DM 28 aprile 2006, fino al 30 giugno 2020;
- b) con verbale di incontro sottoscritto il 24 gennaio 2001 e con delibera assunta dal Comitato amministratore del Fondo di Solidarietà in data 26/2/2001, si è previsto che le prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del suddetto D.M. 28 aprile 2000 n. 158, recante il Regolamento istitutivo del predetto Fondo, vengono erogate anche nell'ipotesi in cui un'azienda destinataria del suddetto Regolamento, trovandosi in una situazione di eccedenza di personale, attivi una procedura di "esodo volontario";
- c) negli ultimi tre anni la Banca e tutte le Organizzazioni Sindacali presenti in Azienda hanno sottoscritto accordi per l'attivazione del ricorso su base volontaria alle suddette prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà allo scopo di ridurre l'entità degli esuberi rivenienti dalle ristrutturazioni che hanno riguardato gran parte delle strutture di Rete e di Direzione Generale;
- d) in data odierna, a definizione della procedura avviata ai sensi degli artt. 15 e 18 CCNL 8 dicembre 2007 a seguito del processo di riorganizzazione di BNL è stato sottoscritto verbale di Accordo con il quale le Parti hanno individuato, tra l'altro, il ricorso al Fondo di Solidarietà quale strumento utilizzabile per la gestione delle eccedenze occupazionali rivenienti dal Piano presentato relativo al periodo 2010 – 2012 complessivamente quantificate in circa n. 1.000 persone;
- e) la quantificazione degli esuberi sopra riportati è stata effettuata tenendo conto delle risorse che saranno interessate da interventi di riconversione o riqualificazione professionale, per la cui realizzazione saranno previsti appositi interventi formativi indirizzati a n. 4.052 persone per 61.209 giornate (corrispondenti a 459.068 ore) complessive di formazione (all. progetti formativi);

si conviene che

- 1) la Banca – allo scopo di gestire le situazioni di eccedenza di personale di cui in premessa – attiverà, per il personale appartenente alle Aree Professionali, alla categoria dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti, per il triennio 2010 – 2012, il ricorso al Fondo di Solidarietà, su base volontaria, fino alla concorrenza massima di complessive n. 700 persone, così suddivise:
 - n. 150 persone nell'anno 2010,

- n. 200 persone nell'anno 2011,
- n. 350 persone nell'anno 2012;

2) le risoluzioni su base volontaria dei rapporti di lavoro, da realizzarsi ai sensi e per gli effetti del verbale d'incontro del 24 gennaio 2001, interesseranno i dipendenti che – fermo restando il periodo massimo di 60 mesi, comprensivo delle c.d. "finestre", di corresponsione delle prestazioni straordinarie a carico del Fondo - matureranno entro il 31 dicembre 2015 i requisiti, secondo le disposizioni di legge vigenti al momento di presentazione delle domande, per conseguire la pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO secondo il sistema retributivo o misto;

3) ai sensi di quanto previsto dal citato D.M. 28 aprile 2000 n. 158, alle lavoratrici/lavoratori di cui al precedente capoverso che aderiranno all'esodo saranno erogati, a cura del Fondo di Solidarietà per il settore del credito, in forma rateale ovvero, su richiesta del dipendente, in unica soluzione, i trattamenti previsti secondo misure, modalità e criteri stabiliti dal citato decreto ministeriale;

4) le manifestazioni di volontà di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con rinuncia al preavviso o relativa indennità sostitutiva, dovranno essere formalizzate esclusivamente nel 2010 a valere sul triennio 2010-12, secondo le modalità operative che verranno indicate dalla Banca con apposite comunicazioni al personale appartenente alle Aree professionali, ai Quadri Direttivi e ai Dirigenti;

5) al termine del periodo riservato per la presentazione delle manifestazioni di volontà saranno comunicate:

- la data finale di presentazione delle richieste, che saranno accolte dalla Banca fino a concorrenza del numero massimo previsto (v. precedente punto 1);

- la data di decorrenza delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà. La Banca si riserva, in relazione a motivate esigenze tecnico-organizzative, di posticipare fino ad un massimo di 12 mesi la data di risoluzione del rapporto di lavoro;

6) in considerazione dell'attuale incertezza del quadro normativo in materia pensionistica le domande si intenderanno accolte sulla base dei requisiti pensionistici vigenti al momento della presentazione delle stesse, riservandosi le Parti un successivo riesame delle richieste alla luce dell'eventuale nuova normativa di riferimento;

7) qualora le domande di accesso al Fondo di Solidarietà – presentate secondo i criteri di cui al precedente punto 4) dando così luogo ad un'unica graduatoria valida per il triennio – risultassero superiori al numero stabilito per ciascun anno, le stesse saranno accolte entro il predetto limite secondo il seguente ordine di priorità:

- a) lavoratrici/lavoratori portatori di handicap grave ai sensi della L. n. 104/92. In via subordinata, lavoratrici/lavoratori che prestano assistenza ad un familiare portatore di handicap grave ai sensi della medesima previsione di legge. In entrambi i casi l'attestazione dovrà essere precedente alla data del presente Accordo;
- b) lavoratrici/lavoratori con maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO ad esclusione dei ruoli commerciali di Rete di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente Accordo;
- c) lavoratrici/lavoratori che ricoprono i ruoli commerciali di Rete di cui all'allegato citato nel precedente punto b) che abbiano una maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO.

In subordine, a parità di priorità, si terrà conto della maggiore età anagrafica.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo si fa rinvio al D.M. 28/4/2000 n. 158 nonché alle circolari INPS in materia.

Qualora dovessero intervenire modifiche legislative in materia previdenziale tali da incidere significativamente sui contenuti del presente Accordo le Parti si incontreranno per una congiunta valutazione della situazione in relazione a quanto previsto dal precedente punto 6).

Le Parti si danno altresì atto che sussistono i presupposti affinché la Banca – ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett.a), punto 1 del D.M. 28/4/2000 n. 158 – avanzi richiesta di finanziamento degli interventi, di cui agli allegati progetti formativi facenti parte del presente verbale, indirizzati al personale, come sopra individuato, interessato dalla riorganizzazione in atto, risultando i contenuti degli stessi funzionali al raggiungimento degli obiettivi di riconversione e riqualificazione professionale del predetto personale.

Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2012.

Le Parti si incontreranno entro il mese di luglio 2010 per valutare la situazione alla luce del numero delle adesioni.

Letto, confermato e sottoscritto

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

AR



le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle r.s.a.

DIRCREDITO-FD

FABI

FIBA CISL

FISAC CGIL

SINFUB

UILCA

All. cit.

